

Pubblicato il 04/02/2019

N. 00315/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01869/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1869 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Barrile e Giuseppe Mandalà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia lo studio dell'avv. Massimo Barrile in Palermo, via P.Pe di Villafranca n. 10;

contro

Comune di Chiusa Sclafani, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Santi Geraci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, Via G. La Farina n. 13/C;

nei confronti

-OMISSIS-non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dell'atto di diniego d'accesso comunicato con nota prot.n. 9039 del 09.08.2018, inoltrata via pec in data 09.08.2018 rispetto all'istanza di accesso formulata dal ricorrente in data 02.08.2018, tendente ad ottenere il rilascio di copia degli atti richiesti; nonché per l'emanazione di un ordine di esibizione dei documenti medesimi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chiusa Sclafani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è dipendente del Comune di Chiusa Sclafani dal quale è stato sottoposto a procedimento disciplinare per la partecipazione a fatti inerenti un asserito "anomalo uso" di "carte carburante" da parte di alcuni dipendenti assegnati all'Ufficio Tecnico comunale di cui, all'epoca, egli era responsabile.

Con istanza del 10 luglio 2018, avendo appreso che, in relazione ai medesimi fatti, il predetto Comune aveva attivato e definito altri procedimenti disciplinari a carico dei Sigg.ri -OMISSIS-, chiedeva - al fine di verificare la legittimità della sanzione disciplinare espulsiva irrogata sotto il profilo della parità di trattamento e della proporzionalità - l'accesso e il rilascio di copia in carta semplice dei seguenti documenti: 1) atto di contestazione, eventuali difese scritte, eventuale verbale di audizione, provvedimento sanzionatorio o altro provvedimento di chiusura del procedimento disciplinare nei

confronti di -OMISSIS-; 2) atto di contestazione, eventuali difese scritte, eventuale verbale di audizione, provvedimento sanzionatorio o altro provvedimento di chiusura del procedimento disciplinare nei confronti di -OMISSIS-.

Con nota n. 9039 del 09.08.2018, il Comune di Chiusa Sclafani ha negato l'accesso; il ricorrente ha proposto il ricorso in esame per l'accertamento del suo diritto di accedere a tali atti e per la condanna della Amministrazione a consentire l'accesso richiesto.

Il ricorrente ha evidenziato di avere un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso alla documentazione relativa ai procedimenti disciplinari celebrati dal Comune di Chiusa Sclafani contro i sopra citati dipendenti che si qualifica, per i motivi anzidetti, come accesso c.d. "difensivo" (art. 24 c. 7 della L. n. 241/1990) e che tali atti non sono esclusi dall'accesso.

Per resistere al ricorso si è Comune di Chiusa Sclafani che ha eccepito, *in primis*, l'inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione del provvedimento (proposto oltre il termine dei trenta giorni di cui all'art. 116 c.p.a.); *in secundis*, ha dedotto l'insussistenza in capo al ricorrente di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso (richiesto dall'art. 22, c. 1, lett. b), della 241/90), l'applicabilità dell'art. 24, c. 6, lett. d) della L. 241/1990 (che sottrae all'accesso i documenti amministrativi riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche) e la carenza di specifica motivazione dell'istanza di accesso.

Con memoria, deposita il 30 novembre 2018, il ricorrente ha replicato alle eccezioni formulate dalla Comune intimato.

Alla Camera di Consiglio del 19 dicembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Ciò premesso, il Collegio esamina in via preliminare l'eccezione sollevata dal Comune resistente in ordine alla tardività dell'interposto gravame per essere stato proposto oltre il termine di trenta giorni (dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio) previsto dall'art. 116, c. 1, c.p.a.

L'eccezione è infondata.

Nonostante l'abbreviazione di taluni termini, il giudizio in materia di accesso non è considerato un processo cautelare o urgente, sicché i relativi termini restano sospesi nel periodo feriale (art. 54, c. 2 e 3, c.p.a.). Nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente ha acquisito la conoscenza del diniego di accesso in data 9 agosto 2018. Risulta *ex tabulas* che il ricorrente ha passato per la notifica il ricorso il 28 settembre 2018 e lo ha depositato il 9 ottobre successivo e, dunque, nel pieno rispetto del termine previsto dall'art. 116 c.p.a.

Passando al merito del ricorso, il Collegio osserva che, dal un punto di vista soggettivo, il diritto di accesso si sostanzia nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

Sono soggetti "interessati" all'accesso ai documenti amministrativi tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (art. 22, c. 1, lett. b), della 241/90).

L'interesse (diretto, concreto ed attuale) è riferito al documento del quale si chiede l'ostensione; la "corrispondenza" è da intendersi invece quale nesso di strumentalità o anche semplicemente connessione con una situazione giuridica che l'ordinamento protegge

attraverso la concessione di strumenti di tutela (non importa se giurisdizionali od amministrativi).

Il limite di valutazione della p.a. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti, purché non preordinato ad un controllo generalizzato e indiscriminato sull'azione amministrativa, espressamente vietato dall'art. 24 c. 3, della L. n. 241/1990.

Orbene, anche il dipendente pubblico va riconosciuto come portatore di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti e documenti che riguardano la propria posizione lavorativa, atteso che gli stessi esulano dal diritto alla riservatezza e ciò vale anche con riferimento ad atti interni, ricompresi nella definizione di "documento amministrativo" ai sensi dell'art. 22 c. 1 lett. d), della L. n. 241/1990. Ed in tale ambito è pacifico che lo stesso abbia diritto di accedere agli atti del procedimento disciplinare che lo riguardano.

Tuttavia ad analoga conclusione non può pervenirsi nella fattispecie sopposta all'esame di questo Tribunale in cui il ricorrente ha chiesto al fine di verificare la parità di trattamento e la proporzionalità la legittimità della sanzione disciplinare espulsiva irrogata, di accedere agli atti relativi ai procedimenti disciplinari a carico di altri dipendenti coinvolti nella vicenda sopra menzionata.

In tale ipotesi, ad avviso del Collegio, non sussiste il collegamento tra documenti relativi a differenti procedimenti disciplinari e la presunta illegittimità della sanzione irrogata al ricorrente all'esito del procedimento che lo riguarda personalmente.

Infatti, proprio in relazione alla finalità evidenziata dalla difesa del ricorrente (di prospettare eventuali disparità di trattamento con altri dipendenti comunali), l'interesse fatto valere non può in alcun modo giustificare l'ostensione degli atti richiesti considerato che ogni provvedimento disciplinare viene emanato a seguito di un'analisi di posizioni non omogenee e di fatti che, anche quando sono simili, presentano proprie peculiarità e vanno apprezzati non solo nella loro oggettività, ma anche tenendo conto di circostanze ed elementi di carattere soggettivo.

Deve dunque concludersi che già sotto il profilo della sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso, la domanda di accertamento del diritto a prendere visione degli atti in epigrafe indicati non può trovare accoglimento.

Ma vi è un altro aspetto, evidenziato dalla difesa del Comune, che merita di essere affrontato vale a dire quello relativo alla riservatezza di altri soggetti i cui interessi, in applicazione dell'art. 24, c. 6, lett. d), L.241/1990, prevalgono su quelli del ricorrente.

Sotto tale profilo, è evidente che tanto le memorie difensive dei colleghi del ricorrente, quanto i relativi provvedimenti disciplinari fanno riferimento a comportamenti assunti da detti colleghi in ambito lavorativo, nonché alle relative valutazioni dell'Amministrazione che afferiscono senz'altro alla sfera di riservatezza propria di ciascun individuo.

A prescindere dunque dal riferimento alle ipotesi di "dati sensibili" e giudiziari (ad avviso della difesa del ricorrente impropriamente richiamato dal Comune) rispetto ai quali l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, è proprio la specificità della procedura, unitamente alla sua connotazione affittiva, che

determina la necessità di valutare con particolare rigore la tutela della riservatezza dei dati ivi contenuti in considerazione dell'incidenza che la loro ostensione avrebbe sulla posizione personale dell'incolpato.

Ne consegue che l'istanza di accesso agli atti del ricorrente non può in alcun modo essere considerata come "necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" e, di conseguenza, devono essere ritenuti comunque prevalenti il diritto alla riservatezza e al rispetto della vita privata dei controinteressati, in applicazione dell'art. 24, c. 6, lett. d), L.241/1990.

In conclusione, per le considerazioni fin qui esposte, il proposto gravame deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e ogni altro soggetto ivi indicato.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Giuseppe La Greca, Consigliere

Francesco Mulieri, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Mulieri

IL PRESIDENTE
Cosimo Di Paola

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.